



ALLEGATO "B"

SCHEMA DEL PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

LA REGIONE LAZIO

E

IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PROVVEDITORATO REGIONALE DEL LAZIO ABRUZZO E MOLISE

E

IL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ
PERSONALE DELLA REGIONE LAZIO

E

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI ROMA TRE

PREMESSO CHE

- la Regione, in attuazione dell'articolo 27 della Costituzione e facendo riferimento alle Regole Penitenziarie Europee approvate nel gennaio 2006 e alle altre norme di diritto internazionale:
 - a) detta norme per rendere effettivo il godimento dei diritti umani dei cittadini in stato di detenzione, nel rispetto della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e successive modifiche;
 - b) adotta in collaborazione con l'amministrazione penitenziaria, misure di carattere sanitario, sociale e istituzionale idonee a garantire i diritti delle persone in esecuzione penale

prevedendo, in armonia con la legge 8 novembre 2000 n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato in interventi e servizi sociali successive modifiche, conformemente ai provvedimenti adottati dallo Stato in attuazione dell'articolo 117, comma 2 lettera m), della Costituzione, un sistema integrato di interventi in cui enti territoriali, istituzioni dello Stato, aziende sanitarie, organismi del terzo settore e del volontariato concorrono al perseguimento degli obiettivi comuni;

- La Costituzione riconosce il diritto all'istruzione quale diritto fondamentale e l'art. 15 della Legge 26 luglio 1975, n. 354 recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà" (d'ora in poi: Ordinamento penitenziario) considera l'istruzione come elemento del trattamento del condannato;
- l'art. 17 dell'Ordinamento penitenziario, intitolato "Partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa", prevede che "La finalità del reinserimento sociale dei condannati degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni pubbliche o private all'azione rieducativa";
- l'art. 27 del D.P.R. 11/07/1980 n. 382, prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, al fine di avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extra-universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

La Regione Lazio, il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise, il Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio e l'Università degli Studi di Roma Tre nel ribadire la comune volontà di collaborazione istituzionale, intendono realizzare interventi volti al miglioramento delle condizioni delle persone detenute negli istituti penitenziari della Regione Lazio;

VISTI

- l'articolo 27 della Costituzione che sancisce il principio secondo il quale: "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato";
- la legge 26 luglio 1975, n. 354 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà" e successive modificazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'articolo 15 a norma del quale le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure private e limitative della libertà";

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la legge 16 gennaio 2003, n.3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e precisamente l’articolo 11;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31 che istituisce il “Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale” della Regione Lazio al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione e nell’ambito delle materie di competenza regionale, i diritti di tali persone;
- la legge regionale 8 giugno 2007, n. 7, “Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio” ed in particolare:
 - a) *l’art. 1, a norma del quale la Regione adotta, in collaborazione con l’amministrazione Penitenziaria misure di carattere Sanitario, sociale e istituzionale idonee a garantire i diritti delle persone in esecuzione penale prevedendo, in armonia con la legge n. 328/2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), conformemente ai provvedimenti adottati dallo Stato in attuazione dell’articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, un sistema integrato di interventi in cui enti territoriali, istituzioni dello Stato, aziende sanitarie, organismi del terzo settore e del volontariato concorrono al perseguimento degli obiettivi comuni;*
 - b) *l’art. 12 a norma del quale la Regione Lazio persegue obiettivi volti a favorire il ricorso a misure alternative alla detenzione, potenziando il sistema integrato di rete sociale regionale, a migliorare la qualità del trattamento intramurario, a favorire il diritto allo studio dei detenuti e degli internati, ivi compresi i minori, incentivando, in particolare, la creazione di poli universitari, a favorire l’attività motoria e la pratica sportiva della popolazione detenuta ed internata, ivi compresi i minori, avvalendosi della collaborazione di organizzazioni e associazioni operanti nel settore nonché a migliorare la vita affettiva e relazionale dei detenuti e degli internati, ivi compresi i minori;*
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- la legge regionale n. 11 del 10 agosto 2016 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio;
- la deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n. 1 del 24 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il Piano Sociale “Prendersi cura, un bene comune”;
- l’art. 2 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 che prevede, tra l’altro, il “sostegno agli studenti detenuti, attraverso la collaborazione con tutte le istituzioni competenti, anche tramite il potenziamento delle attività di tutoraggio negli istituti penitenziari e della possibilità di utilizzo dell’insegnamento a distanza”;

- il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 10/07/2019 dal Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, dall'Università degli Studi di Roma Tre e dal Provveditorato Regionale del Lazio Abruzzo e Molise dell'Amministrazione Penitenziaria per agevolare il compimento degli studi universitari delle persone detenute;
- la Circolare del Ministero della Giustizia n. 3541/5991 del 21.2.2001 D.A.P. Ufficio Centrale Detenuti e Trattamento, avente ad oggetto: "Costituzione di servizio di rete tra Enti Locali, Regioni e Stato, Politiche attive per istruzione e avviamento e reinserimento al lavoro";
- la proposta condivisa n. protocollo CRL. REGISTRO UFFICIALE 0008036.U.21-05-2020 del Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria del Lazio, Abruzzo e Molise e del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio che individua nelle Università degli Studi Roma Tre, Università degli Studi di Roma Tor Vergata e Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale i soggetti attuatori di specifici protocolli d'intesa sottoscritti con il Provveditorato e con il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio, al fine di agevolare la possibilità di accesso agli studi universitari alle persone private della libertà e tutelare il loro diritto allo studio;
- la nota protocollo CRL. REGISTRO UFFICIALE 0017177 U. del 14-10-2020 con la quale il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio comunica il numero delle persone detenute iscritte nell'anno accademico 2019/2020 ai corsi di studi universitari presso gli Atenei di Roma Tre, Roma Tor Vergata e di Cassino e del Lazio Meridionale, secondo quanto indicato dalle stesse Università;

CONSIDERATO CHE

- il D.P.R. n. 230/2000 prevede, per i detenuti che risultino iscritti ai corsi universitari o che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione a tali corsi, l'agevolazione per il compimento degli studi e che a tal fine sono stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami;
- l'art. 44 del D.P.R. n. 230/2000 prevede altresì che, per potersi concentrare nello studio gli studenti siano assegnati, ove possibile, in camere o reparti adeguati e che siano resi per loro disponibili appositi locali comuni, potendo comunque essere autorizzati a tenere nella propria camera e negli altri locali di studio i libri, le pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari al loro studio;
- ai sensi degli articoli 1 e 5 della legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio in conformità ai principi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione e nell'ambito delle

materie di competenza regionale assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;

- le parti intendono agevolare le possibilità di accesso agli studi universitari, considerate dalla normativa vigente come importante elemento nel processo di risocializzazione del soggetto privato della libertà personale;
- l'Università degli Studi Roma Tre ha tra i propri obiettivi istituzionali quello di promuovere e rendere effettivo il diritto allo studio anche per le persone private della libertà;
- negli istituti penitenziari del Lazio vi sono detenuti iscritti a vari corsi di laurea proposti dall'Università degli Studi di Roma Tre;

ATTESO CHE

Il Presidente della Regione Lazio On. Nicola Zingaretti, il Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria del Lazio, Abruzzo e Molise, dott. Carmelo Cantone, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio prof. Stefano Anastasia, ed il Rettore dell'Università degli Studi di Roma Tre, prof. Luca Pietromarchi, ritengono di impegnarsi reciprocamente per realizzare la più ampia collaborazione finalizzata alla tutela dei diritti dei detenuti, al miglioramento degli standard di qualità della vita e al rispetto della legalità negli istituti penitenziari della Regione Lazio, in piena sintonia con l'obiettivo del reinserimento sociale dei detenuti condannati.

A tale scopo ed anche al fine di organizzare una collaborazione rapida, trasparente ed efficace le parti stipulano il presente Protocollo d'intesa, così come di seguito articolato.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

(Efficacia delle premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente intesa.

ARTICOLO 2

(Finalità e beneficiari)

La Regione Lazio, il Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria del Lazio, Abruzzo e Molise, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione e l'Università degli Studi di Roma Tre nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle proprie attribuzioni opereranno congiuntamente, al fine di:

- configurare l'istruzione come fondamentale elemento di risocializzazione, inserendola tra gli interventi attraverso i quali principalmente si attua il trattamento rieducativo (art.15 dell'Ordinamento penitenziario);
- curare la formazione culturale e professionale dei detenuti sancendo, tra l'altro, che "è agevolato il compimento degli studi universitari ed equiparati"(art. 19 dell'Ordinamento penitenziario).

Beneficiari delle iniziative sono i detenuti negli istituti penitenziari della regione Lazio che risultino iscritti ai corsi universitari o che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione a tali corsi.

ARTICOLO 3

(Disposizioni finanziarie)

Per le finalità di cui all'art. 2 del presente protocollo, ai sensi della legge regionale n. 7/2007, la Regione Lazio, in base alle disponibilità previste sul Capitolo R45926 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020, destinerà la somma complessiva di € 50.000,00, IVA inclusa, alle tre Università individuate nella nota del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione, Protocollo CRL REGISTRO UFFICIALE. 0017177 U. 14-10-2020;

All'Università degli Studi di Roma Tre viene erogato un contributo pari a € 27.228,00 IVA inclusa, determinato in misura proporzionale al numero dei detenuti iscritti nell'anno accademico 2019/2020;

ARTICOLO 4

(Attività della Regione Lazio)

La Regione Lazio nel perseguire le finalità contemplate nell'art. 12 della L.R. n. 7 del 8 giugno 2007 recante: "Interventi a sostegno della popolazione detenuta della Regione Lazio" ed in particolare, allo scopo di favorire il diritto allo studio dei detenuti, incentiva la creazione di poli universitari e si impegna, nell'esercizio 2020, a finanziare con il contributo di € 27.228.00 (I.V.A. inclusa) l'Università degli Studi di Roma Tre (già individuata dal Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione nella nota Protocollo CRL. REGISTRO UFFICIALE. 0017177 U. 14-10-2020, assumendo nel contempo l'impegno di predisporre i conseguenti atti amministrativi e contabili.

La Regione Lazio ha il compito di eseguire le istruttorie della documentazione amministrativo/contabile, inviata dall'Università.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 67, comma 1, lett. I bis, L. 354/75, in tutti gli Istituti penitenziari della Regione Lazio oggetto di finanziamento, sarà consentito l'accesso ai Funzionari istruttori della Regione Lazio, accompagnati dal Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio e/o suoi delegati e/o dal Provveditore Regionale del Lazio e/o suoi delegati, per effettuare i sopralluoghi, se ritenuti opportuni, per le verifiche delle attività.

ARTICOLO 5

(Attività del Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale del Lazio, Abruzzo e Molise)

L'Amministrazione Penitenziaria si impegna a:

- a) fornire gli spazi didattici necessari per lo svolgimento dell'attività di tutoraggio negli istituti penitenziari;
- b) assicurare la continuità del progetto, la disponibilità, l'agibilità, la sicurezza e l'utilizzo degli spazi e disporre in ordine ad eventuali problemi di trasferimento dei detenuti studenti, salvo le esigenze di mantenimento dell'ordine e della sicurezza;
- c) favorire, ove possibile, l'utilizzo dell'insegnamento a distanza attraverso le piattaforme digitali;

- d) agevolare l'ingresso negli istituti penitenziari dei docenti dell'Università degli Studi di Roma Tre incaricati di svolgere attività di tutoraggio didattico o impegnati nelle commissioni d'esame, mediante il previo invio dei soli dati anagrafici degli stessi, ferma restando la necessità di identificazione all'ingresso;
- e) favorire gli studi universitari prevedendo, in particolare ove possibile per i detenuti studenti, l'assegnazione in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio, rendendo inoltre disponibili appositi locali comuni;
- f) favorire i detenuti studenti nella preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo, consentendo l'accesso ai canali di informazione bibliografica, di elaborazione e calcolo che si rivelino utili ai fini della predisposizione della tesi di laurea;
- g) coinvolgere l'Università degli Studi di Roma Tre, nella progettazione di attività formative e di istruzione a favore della popolazione detenuta, sviluppando le necessarie collaborazioni con i referenti del MIUR, delle Regioni e degli Enti locali e delle agenzie di formazione accreditate, nell'ottica di promozione del modello integrato di istruzione e formazione professionale in accordo con le direttive europee del long life learning, anche al fine di utilizzare eventuali risorse di bandi per progetti finalizzati sia di carattere nazionale che internazionale;
- h) coinvolgere l'Università degli Studi Roma Tre nella promozione di attività pratiche/formative, che possano essere di interesse per l'Ateneo, svolte da persone in esecuzione penale, anche nell'ambito di progetti di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 20 ter della legge n. 354/1975 come riformato dal D.lgs. 124/2018 - Riforma dell'Ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'art. 1 cc 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della l. 103/2017.

ARTICOLO 6

(Attività del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio)

Il Garante si impegna a fungere da elemento di raccordo tra le parti e i detenuti iscritti, assicurando in particolare il proprio supporto agli studenti detenuti nella garanzia per il diritto allo studio.

ARTICOLO 7

(Attività Università degli Studi di Roma Tre)

L'Università degli Studi di Roma Tre si impegna ad agevolare il compimento degli studi universitari delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà presso gli Istituti Penitenziari del Lazio:

- a) organizzando attività di tutoraggio con conseguente possibilità di interazione tra docenti e studenti detenuti, previa le autorizzazioni previste dalla legge e senza oneri per l'Amministrazione penitenziaria;
- b) favorendo l'iscrizione part-time;
- c) utilizzando l'insegnamento a distanza, ove impiegato dalla struttura didattica coinvolta e consentito dalle misure detentive;
- d) individuando e comunicando i percorsi formativi accessibili alle persone detenute, al fine di garantire il completamento della carriera e l'effettiva possibilità di acquisire tutte le competenze necessarie per ottenere il titolo finale;
- e) prevedendo, per quanto di competenza dell'Ateneo, l'adozione di provvedimenti destinati a esonerare gli studenti detenuti dal pagamento di tasse e contributi universitari;
- f) mettendo a disposizione del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Lazio, Abruzzo e Molise e del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio, i regolamenti e le norme di Ateneo che disciplinano la carriera studentesca e l'attività didattica.

ARTICOLO 8

(Attività congiunte)

Tutti i soggetti firmatari del presente Protocollo si impegnano, inoltre, a svolgere le seguenti attività:

- a) monitoraggi, verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi individuati dalla proposta congiunta con nota numero protocollo CRL. REGISTRO UFFICIALE 0008036.U.21-05-2020 e nota numero CRL REGISTRO UFFICIALE. 0017177 U. 14-10-2020, secondo quanto previsto dalla vigente normative in merito;
- b) favorire la diffusione delle informazioni inerenti le iniziative oggetto del presente Protocollo d'Intesa;
- c) l'accesso ai dati e alla documentazione amministrativa richiesta dalle altre parti, potrà essere differita o negata dall'amministrazione penitenziaria solo se rientra in una delle ipotesi dell'ex D.M. n. 115 del 1996;

ARTICOLO 9

(Modalità di Concessione)

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 comma 2 del presente Protocollo, il contributo sarà erogato con le seguenti modalità:

- 50% dell'importo finanziato conseguente alla trasmissione dell'accettazione del contributo sottoscritta dal legale rappresentante dell'Università beneficiaria (o suo delegato), corredata da adeguato cronoprogramma attestante il termine di conclusione presunto delle attività oggetto di contributo;
- 50% o minore importo del finanziamento concesso conseguente alla trasmissione dell'atto di approvazione del rendiconto delle spese sostenute, sottoscritto dal legale rappresentante dell'Università beneficiaria (o suo delegato), corredato dai relativi giustificativi di spesa, nonché da adeguata relazione attestante le attività effettivamente svolte e i risultati e gli obiettivi raggiunti. La trasmissione della documentazione sopra esposta dovrà avvenire entro 30 giorni dalla conclusione delle attività;

Con opportuna nota saranno comunicate le modalità di trasmissione della documentazione di cui al presente Art. 9.

ARTICOLO 10

(Revoca del contributo)

Il finanziamento sarà revocato nei seguenti casi:

- formale rinuncia al finanziamento assegnato;
- mancata realizzazione del progetto;
- mancata o irregolare rendicontazione del progetto;
- il progetto realizzato non conforme a quello presentato;

Il finanziamento sarà inoltre revocato qualora si accerti che il finanziamento sia stato destinato totalmente o parzialmente a spese non attinenti alle finalità per cui è stato concesso. In tal caso si provvederà alla parziale o totale revoca.

Nel caso di revoca del finanziamento il soggetto beneficiario sarà tenuto alla restituzione delle somme già erogate.

ARTICOLO 11

(Trattamento dei dati)

Nell'ambito delle attività del presente protocollo le parti si impegnano ad agire nel rispetto del D.Lgs 30.6.2003, n. 196 e successive modifiche in materia di trattamento dei dati sensibili e dati personali. In particolare le parti potranno acquisire e diffondere dati sensibili (e giudiziari) di persone, in stato di detenzione solo previa acquisizione di consenso informato degli interessati.

ARTICOLO 12

(Validità)

Il presente protocollo avrà la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione e potrà essere disdetto dalle parti, con comunicazione scritta da trasmettere a tutti i soggetti firmatari del presente Protocollo, entro tre mesi dalla scadenza.

In caso di mancata esplicita disdetta nei modi e nei termini di cui sopra, l'accordo si rinnova tacitamente.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma Lì, _____

Regione Lazio

Presidenza della Regione

On. Nicola Zingaretti

Ministero della Giustizia

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Il Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria del Lazio, Abruzzo e Molise

Dott. Carmelo Cantone

Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive

della libertà personale della Regione Lazio

Prof. Stefano Anastasia

Il Rettore dell'Università degli Studi di Roma Tre

Prof. Luca Pietromarchi
